

COMUNE DI COLFELICE
(Provincia di Frosinone)

Rep. n. 1747


**CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU DESTINATI A
RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI
RACCOLTA PORTA A PORTA. IMPORTO: € 338.161,32**

CUP E29E12000460004 CIG 45835755BE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di maggio nella Residenza Comunale di Colfelice, Viale della Repubblica, s.n.c - 03030 Colfelice (FR), - Italia, dinanzi a me, Dott. Erminio Vernile, Segretario Comunale, autorizzato per legge a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori:

- 1) RICOZZI Rocco, nato a Colfelice il 24.08.1950, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Colfelice, quale Responsabile del Servizio, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", codice fiscale 90004040607;
- 2) SICILIANI Francesca Maria, nata ad Avezzano il 18.04.1968, C.F. SCLFNC68D58A515W, la quale in qualità di Amministratore unico e rappresentante legale, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della ditta GEA srl, con sede in L'Aquila Via XX Settembre 17/19, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore", iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila, con partita IVA numero: 01732790660; comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre io Segretario Comunale sono personalmente certo,



Erminio Vernile
R. RICOZZI
F. SICILIANI

PREMESSO CHE:

- a) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 10.01.2013, a seguito di asta pubblica andata deserta, sono stati approvati i criteri per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta differenziata "porta a porta" nel territorio di Colfelice tramite procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara (art. 57 del D.Leg.vo n.163/2006);
- b) con determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 11.01.2013 è stata indetta la relativa gara;
- c) con determinazione del Responsabile del Servizio n. 51 del 18.02.2013 sono stati approvati la **Lettera-Invito** di cui alla **procedura negoziata** e lo **Schema di Contratto**, per un importo complessivo a base d'asta di € 338.532,00 (euro trecentotrentottomilacinquecentotrentadue/00), per un importo pari ad € 112.844,00 annui per tre anni, al netto dell'IVA di legge del 10% e comprensivi degli Oneri di sicurezza (€ 516,06) non soggetti a ribasso e, contestualmente, sono state individuate le ditte da invitare alla gara;
- d) all'esito della gara, completata in data 30.04.2013, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 181 del 22.07.2013, l'appalto veniva aggiudicato definitivamente in favore della ditta GEA srl, con sede in L'Aquila Via XX Settembre 17/19 per l'importo annuale di € 112.720,44 (Euro centododicimila- settecentoventi/44) comprensivo di € 516,06, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d'asta, ed IVA come per legge e per la somma complessiva, riferita a n.° 3 (tre) anni di affidamento, di € 338.161,32 (Euro trecento- trentottomilacentosessantuno/32);
- e) Il servizio è finanziato con fondi comunali;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Premessa. – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

E. Scuderi
Giunta
h h

Art.2) Oggetto. – Il rag. Rocco Ricozzi, nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Colfelice, concede alla ditta GEA srl, con sede in L'Aquila Via XX Settembre 17/19, che accetta, l'appalto del “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta” nel territorio di Colfelice (Fr), da eseguirsi in conformità della Lettera-Invito di cui alla procedura Negoziata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 51/2013 ed *in conformità, inoltre, al progetto ed all'offerta di servizi aggiuntivi presentati dalla stessa ditta in sede di Gara.*

Art.3) Corrispettivo dell'appalto. - Il corrispettivo dell'appalto è fissato in complessivi € 112.720,44 (Euro centododicimilasettecentoventi/44) comprensivo di € 516,06, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d'asta, ed IVA come per legge e per la somma complessiva, riferita ad anni tre di durata dell'affidamento, di € 338.161,32 (Euro trecentotrentottomilacentosessantuno/32). Il presente contratto si intende stipulato a corpo, come da prestazioni specificate nella Lettera-Invito .

Art.4) Presa d'atto. – L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le norme e dei servizi da prestare previsti nella Lettera-Invito.

Art.5) Documenti di riferimento per l'esecuzione del contratto – La Lettera-Invito e il progetto e i servizi aggiuntivi presentati in sede di Gara dalla ditta stessa; documenti tutti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna quali parti integranti del contenuto del presente atto.

Art.6) Servizi da prestarsi a cura dell'Appaltatore – La descrizione dei servizi da prestarsi a cura dell'Appaltatore è quella indicata nella Lettera-Invito, oltre che nei *Servizi aggiuntivi presentati in sede di Gara* dall'Appaltatore. Qualora il Comune appaltante, a suo insindacabile giudizio e per comprovata necessità di modificazioni del personale e/o dei mezzi impiegati e/o delle modalità di raccolta dei rifiuti, nel corso del periodo di appalto

E. Scuderi
R. R.

ritenesse necessario modificare i servizi intensificandoli o ridimensionandoli, anche con l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni di essi, *entro il 20% del valore dell'appalto*, si procederà di comune accordo tra Comune appaltante e l'appaltatore alla determinazione di eventuali maggiorazioni o diminuzioni del corrispettivo, comunque alle medesime condizioni del Contratto e con il riadeguamento economico relativo; la riduzione o l'ampliamento dell'Appalto, nel caso in cui superi il 20% del valore del servizio, darà diritto all'appaltatore di recedere dal contratto, con obbligo di garantire comunque la prosecuzione dell'attività per un periodo pari ad almeno 6 (sei) mesi. Competerà altresì all'Appaltatore, nell'ottica della puntuale ottimizzazione dei servizi previsti e con oneri a proprio carico, attuare in ogni momento gli eventuali aggiustamenti o le modifiche necessarie, anche con l'utilizzo di mezzi, attrezzature od altro non previsti dal presente Contratto, qualora tali materiali, in talune particolari situazioni, non risultassero sufficienti. I servizi oggetto del presente Contratto non potranno essere sospesi o abbandonati; in caso di sospensione anche parziale, per singoli servizi o per parte di essi, il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per la prosecuzione d'ufficio del servizio, direttamente o anche a mezzo di affidamento ad altra Impresa, e ciò senza pregiudizio alcuno per le possibili trattenute cauzionali o le applicazioni di penalità. È fatto pertanto obbligo all'Appaltatore di assicurare il regolare e completo espletamento dei servizi in tutte quelle circostanze (periodo estivo, periodo natalizio, festività infrasettimanali, ecc.) nelle quali potrebbero verificarsi problemi di genere particolare (es. variazioni negli orari di conferimento agli impianti di recupero e o smaltimento, fruizione delle ferie da parte del personale, ecc.). I servizi contemplati nel presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto *servizi pubblici* e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

Jan S

S. Scuderi

Rh

Art.7) Verifiche sull'espletamento del servizio. - L'Ente appaltante verificherà e controllerà, attraverso il Servizio Tecnico, l'andamento della Raccolta Differenziata sul territorio; il Responsabile del Servizio curerà i rapporti ed il coordinamento con l'Appaltatore nella corretta gestione e monitoraggio dei servizi in oggetto ed il controllo sulla esatta esecuzione di ogni prestazione, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ed alle disposizioni impartite dal professionista stesso.

Art.8) Applicazione dei CCNL ai dipendenti dell'impresa appaltatrice e Intervento sostitutivo della stazione appaltante. -

Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.880/UL del 13/05/1986 e del D.Lgs. n. 163/2006, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'appaltatore si impegna ad applicare integralmente le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163", in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o



(Handwritten signatures)

più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'amministrazione aggiudicatrice direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'amministrazione aggiudicatrice potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ed esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

Art.9) Durata del Contratto. – La durata del Contratto è di **anni 3 (tre)**, dal **01.08.2013** (data di redazione del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge) al **31.07.2016**. Alla scadenza dell'appalto, naturale od anticipata, comunque determinatasi, la Ditta Appaltatrice, a richiesta scritta dell'Ente appaltante e su conforme deliberazione del competente organo corredata da una *"puntuale motivazione, idonea a dar conto degli elementi, che conducono a disattendere il principio generale della gara"* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6194/2011), dovrà proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell'Appalto fino all'entrata in servizio della nuova Ditta Appaltatrice e comunque per un periodo di tempo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

non superiore a **mesi sei**, alle stesse condizioni economico gestionali del presente Contratto, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Il Comune, qualora intendesse aderire a forme di gestione del servizio rifiuti solidi urbani, a livello consortile o provinciale o sovracomunale, potrà recedere dal contratto inviandone comunicazione alla ditta Appaltatrice, con preavviso di almeno mesi 6 (sei), tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10) Gestione provvisoria. - In ogni caso, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non inferiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto del Comune.

Art.11) Pagamenti. - L'ammontare del prezzo contrattuale sarà corrisposto in rate mensili posticipate, previo rilascio di fatture e relativo visto di congruità dell'Ufficio competente, con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità e comunque di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Alle richieste di liquidazione devono essere allegati:

- *gli elaborati contenenti la quantificazione dei materiali raccolti, suddivisi per tipologia;*-
- *il D.U.R.C. dell'Appaltatore.*

Art.12) – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari :

1 - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e lo stesso dovrà riportare il codice unico di progetto (CUP) .

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

E. Spicci (Gand)
AKW

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con ulteriori interventi di controllo, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.


2- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.13 - Normativa antimafia

Ai sensi dell'Art.87 del D.Lgs. n.° 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto a richiedere (e ad acquisire) la comunicazione antimafia alla competente Prefettura trattandosi di servizio pubblico il cui valore è compreso tra l'importo di €. 150.000,00 ed €. 5.000.000,00. Si da atto che, la Prefettura dell'Aquila ha attestato che nei confronti degli organismi societari della GEA srl non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del medesimo D.Lgs. n.° 159/2011.

Art.14) – Clausole contrattuali

- a) La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettate incondizionatamente per quanto concerne il contenuto e gli effetti.
- b) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- c) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità



Handwritten signature and initials on the right side of the page. The signature appears to be 'S. Mancini' and the initials below it are 'RM'.

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personale o cantiere).

- d) La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- e) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR n.252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari alle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- f) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e subcontratto, in caso di



F. Scuderi
R/W

grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sui lavori anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- g) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della citata legge. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art.15) Responsabilità dell'appaltatore: Cauzione definitiva e Polizza assicurativa – L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e a cose, a carico di terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e prestazioni e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per eventuali danni a carico del Comune derivanti dal danneggiamento totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso e/o per effetto della esecuzione del servizio.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto l'Appaltatore, ai sensi del comma 7, dell'art. 40, del comma 3 dell'art. 75 e dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 16.906,07 (Euro sedicimilanovecento-

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and initials 'R.W.' at the bottom.

sei/07) pari al 5% dell'ammontare dell'importo contrattuale.,
mediante polizza fideiussoria n.73655933 del 28.10.2013 con
l'Assicurazione Allianz Agenzia di Frosinone.

Il corrispettivo sopra indicato si intende remunerativo per tutti i
servizi e prestazioni, oneri e obblighi contrattuali previsti nel
presente Contratto, compresi tutti gli oneri afferenti al personale
utilizzato e conseguenti al C.C.N.L. FISE del settore. Il pagamento
delle fatture verrà eseguito con versamento sul conto corrente n.
045/330/941 della Banca Popolare del Lazio Filiale di Sora IBAN
IT65G051047600CC0450000941, intestato alla Ditta Appaltatrice.

L'Appaltatore inoltre, ai sensi dell'art.129 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ha stipulato in
favore del Comune di Colfelice, a copertura dei danni di esecuzione
del servizio e di responsabilità civile verso terzi, polizza assicurativa
n. 73655993 con la società di Assicurazioni ALLIANZ, avente la
stessa durata del contratto e con un massimale unico di €
5.000.000,00 (Euro cinquemilioni);

Art.16) Revisione prezzo – Il prezzo indicato si intende fisso ed
invariabile, fatte salve le disposizioni che seguono: nessuna revisione
potrà essere richiesta per i primi due anni di servizio; dalla terza
annualità l'Appaltatore potrà richiedere l'aggiornamento del prezzo
dell'Appalto. Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, la
revisione del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati ISTAT di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e
comma 5.

Art.17) Divieto di cessione. – Il presente contratto non può essere
ceduto, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.L. n. 152/1992 coordinato
con la Legge di conversione n. 203/1991.

Art.18) Spese contrattuali. – Tutte le spese inerenti e conseguenti al
presente atto sono a carico dell'Appaltatore. Si invoca l'applicazione
della imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R.
131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art.19) Verifica della immediata eseguibilità del servizio – Ai sensi




dell'art.71, comma 3, del D.P.R. n.554/1999 e s.m. e i., le parti dichiarano che il Responsabile del Servizio e l'Appaltatore hanno concordemente dato atto delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.


Art.20) Contenzioso. – Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente Contratto sono deferite agli organi giurisdizionali del Foro di Cassino.


Art.21) Norme di rinvio. – Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano alla normativa vigente in materia, in particolare al D.Lgs. n.163/2006, al D.P.R. n.554/1999 e al Capitolato Generale delle Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000 e rispettive modifiche ed integrazioni.

Di questo atto io Segretario comunale ho dato lettura ai costituiti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me in segno di incondizionata accettazione.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico su 12 pagine, di cui l'ultima sin qui.

Per il Comune


Il Segretario rogante


Per l'Impresa
gea s.r.l.
L'Amministratore


Registrato a Cassino il 17-06-2014

al n. 80 serie 1

IL SEGRETARIO COMUNALE

